

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 8

Roma, 15 ottobre 1973

| | |
|--|-----------------|
| COMUNICATO FINALE DELLA X ASSEMBLEA GENERALE C.E.I. | pag. 154 |
| I MINISTERI NELLA CHIESA Documento pastorale dell'Episcopato italiano | » 157 |
| NORME PER LA TRASMISSIONE TELEVISIVA DELLA SANTA MESSA | » 169 |
| FONDO INTEGRAZIONE PENSIONE PER I VESCOVI | » 174 |
| IL CATECHISMO DEI BAMBINI | » 177 |
| COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA FAMIGLIA | » 180 |

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale**

NUMERO 8

15 OTTOBRE 1973

Questo numero del "Notiziario" è dedicato alla X Assemblea Generale della C.E.I., tenutasi dall'11 al 16 giugno 1973.

Vi sono riportati, in particolare, alcuni documenti esaminati, discussi e approvati nella sessione riservata ai Vescovi, e cioè:

— "I ministeri nella Chiesa - Documento pastorale dell'Episcopato italiano"

— "Norme per la trasmissione televisiva della santa Messa"

— "Regolamento del Fondo integrazione pensione per i Vescovi".

I primi due documenti entrano in vigore, nei termini specificati nella nota che li precede, il 15 novembre 1973.

Comunicato finale della X Assemblea Generale

1. - La X Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, precipuamente dedicata allo studio del tema « Evangelizzazione e sacramenti », si è svolta nell'Aula Sinodale in Vaticano, nei giorni 11-16 giugno 1973, sotto la presidenza del Card. Antonio Poma.

2. - Data la singolare coincidenza dei lavori con l'inizio dell'Anno Santo, l'Assemblea ha preso il suo avvio nella preghiera attorno al Sommo Pontefice a cui, a nome di tutte le loro Chiese particolari, i Vescovi italiani hanno espresso l'augurio più fervido per il decennio del suo supremo servizio apostolico. Il richiamo del Papa alla vigilanza e all'impegno nella fiducia, ha caratterizzato così, fin dall'inizio, la comune ricerca.

3. - Ai membri della C.E.I. si è aggiunta quest'anno una cospicua rappresentanza di clero, religiosi, religiose e laici delle diverse regioni conciliari, nonché un folto gruppo di esperti che hanno seguito le varie fasi della preparazione. Tra essi vanno ricordati in particolare gli incaricati regionali della ricerca su « Evangelizzazione e sacramenti » che ha interessato tutte le diocesi italiane e che, pur senza essere ancora giunta a definitive conclusioni, ha offerto molti spunti a questa X Assemblea. Un vivo sentimento di gratitudine è stato espresso alle migliaia di operatori che a vari livelli hanno consentito, in limiti di tempo forzatamente ristretti, una mole di lavoro così imponente e che, per i suoi dati e più ancora per il suo metodo, è in grado di offrire elementi di grande importanza nella riflessione e nelle decisioni pastorali nei prossimi anni.

4. - Con piacere va ricordata anche la presenza, per la prima volta, dei rappresentanti di alcune Conferenze Episcopali sorelle: Francia, Spagna, Jugoslavia e Polonia. Essi hanno costituito per tutti un richiamo vivente dell'unità della Chiesa e dell'unica ansia che tutti accomuna quanti hanno dal Signore ricevuto una responsabilità di guida e di sostegno dei fratelli.

5. - A preparare i dibattiti molti documenti sono stati messi a disposizione dei partecipanti. Di particolare importanza, dopo il discorso del Santo Padre, vanno ricordate l'ampia prolusione del Cardinale Presidente e le due relazioni di Mons. Del Monte e di Mons. Cè. Anche le due comunicazioni di P. Brandolini e di Don Pace, sono state apprezzate insieme a tanti altri sussidi di teologi ed operatori che hanno trovato nella bozza di documento pastorale una loro sintesi organica. Questo sforzo è stato fatto anche in vista dell'utilizzazione in sede locale.

6. - Il confronto di tesi e di esperienze che ha costituito anche quest'anno una caratteristica dell'Assemblea dei Vescovi, ha potuto realizzarsi non solo attraverso il largo spazio riservato alla discussione nelle sessioni generali, ma altresì negli 8 gruppi di studio in cui si sono divisi tutti i partecipanti. Queste sessioni hanno avuto un seguito negli incontri successivi riservati ai componenti del « gruppo nazionale di lavoro » i quali, insieme ai relatori, hanno provveduto a rifondere le proposte conclusive già avanzate nella bozza di documento programmatico.

Una menzione va fatta anche per il gruppo dei sacerdoti incaricati regionali per la ricerca socio-religiosa. Nel loro ritrovarsi è stato possibile valutare appieno lo sforzo compiuto nella prima fase del lavoro, e concertarsi su quanto resta ancora da fare, non solo per completare in sede diocesana e regionale il rapporto di valutazione globale dell'indagine, ma per continuare e approfondire l'esperienza di impegno comunitario e interdisciplinare.

7. - Alcuni adempimenti o argomenti sono stati sottoposti nella sessione riservata del giovedì, ai soli membri della C.E.I. In particolare possiamo ricordare:

a) Documento applicativo dei Motu proprio *Ministeria quaedam* e *Ad pascendum*. Si trattava di precisare alcune applicazioni demandate alle Conferenze Episcopali circa la disciplina canonica relativa alla funzione diaconale e l'estensione ai laici di alcuni ministeri per il sostegno e l'animazione delle comunità cristiane;

b) Disposizioni per la tutela del patrimonio artistico religioso, già discusse dal Consiglio Permanente, e ora definitivamente approvate con valore normativo;

c) Catechismo dei bambini, diffuso per l'esperimento in tutte le comunità ecclesiali italiane;

d) Indicazioni per la trasmissione televisiva della Messa.

Tutti i documenti sono stati accettati dai Vescovi con alcuni perfezionamenti di cui la Presidenza terrà conto prima della loro diffusione.

8. - Un tema che non era all'ordine dei lavori, ma la cui discussione è stata sollecitata per l'urgenza di interventi tempestivi, è stato quello dell'aiuto ai popoli africani colpiti dalla siccità. L'Assemblea ha approvato un appello a tutte le Chiese particolari in Italia e ha insistito perché l'idea e il modello della Caritas come strumento di educazione permanente alla carità venga rapidamente realizzata in tutte le diocesi.

Collegata a questo punto si è sviluppata una serie di pacati e fermi interventi sul dovere della Chiesa di essere presente nella multiforme realtà sociale del mondo contemporaneo: libera da ogni condizionamento di potere e capace in tal modo di riproporre con forza anche la parola che denuncia l'ingiustizia ovunque si presenti. E ciò come premessa ed esigenza di autentica evangelizzazione.

9. - Secondo le decisioni prese lo scorso anno, è stata regolarmente eletta la nuova Commissione per la Famiglia, i cui Vescovi componenti sono risultati: Mons. Fiordelli, Mons. Manfredini, Mons. Amadio, Mons. Lenotti, Mons. Oggioni, Mons. Roatta, Mons. Spanedda, Mons. Giustetti, Mons. Vairo.

10. - In vista del Sinodo 1974 che toccherà un tema strettamente collegato con quello dell'Assemblea della C.E.I., dopo aver preso conoscenza del tema « Evangelizzazione del mondo contemporaneo » e delle modalità di svolgimento, sono stati eletti deputati per la C.E.I. i seguenti Padri: Card. Antonio Poma, Mons. Enrico Bartoletti, Card. Giuseppe Siri, Card. Albino Luciani. Come sostituti, sono risultati eletti Mons. Aldo Del Monte e Mons. Mario Castellano. Queste designazioni, a norma dell'*Ordo* del Sinodo, sono state poi ratificate dal Santo Padre.

11. - Subito dopo l'annuncio dell'Anno Santo, la C.E.I. ha deliberato la costituzione di un Comitato Episcopale. Esso è presieduto dal Segretario Mons. Bartoletti e costituito, in corrispondenza con le diverse Commissioni interessate, dai seguenti Arcivescovi e Vescovi: Carlo Maccari (Ancona), Plinio Pascoli (Roma), Luigi Rovigatti (Roma), Luigi Boccadoro (Viterbo), Salvatore Sorrentino (Pozzuoli), Cesare Pagani (Gubbio), Mario Zanchin (Fidenza), Alberto Ablondi (Livorno), Franco Costa (Roma), Fausto Vallainc (Collé Val D'Elsa).

12. - Il culmine dei lavori si è avuto con l'approvazione del documento programmatico pastorale e di alcuni punti che impegnano tutte le Chiese in Italia, pur nel rispetto delle esigenze locali, a uno stile unitario di lavoro e a precise scelte prioritarie. Esse, in sintesi, si riferiscono a questi punti:

a) approfondimento della riflessione sulla situazione religiosa italiana in vista dell'apporto specifico alla preparazione del Sinodo dei Vescovi;

b) collegamento del piano pastorale col movimento spirituale di conversione e riconciliazione che avrà culmine con l'Anno Giubilare 1975;

c) decisione di tenere, dopo il Sinodo 1974, un Congresso di tutte le componenti ecclesiali italiane sul tema « Evangelizzazione e promozione umana »;

d) progetto di approfondire i documenti del Vaticano II in vista di una silloge della dottrina conciliare per valorizzare adeguatamente quest'enorme apporto che la Chiesa offre oggi a quanti vogliono vivere cristianamente il loro tempo;

e) scelta radicale di una catechesi diffusa e rinnovata per ogni occasione e tappa della vita, di cui i catechismi in corso di pubblicazione vogliono essere un aggiornato sussidio;

f) rivalutazione dell'iniziazione cristiana come tensione permanente nella vita del credente, in particolare attraverso l'anno liturgico e un'adeguata preparazione di chi chiede e riceve i sacramenti;

g) dare ad ogni celebrazione liturgica il risalto ecclesiale di fede operante, capace di diventare richiamo e testimonianza anche per i lontani;

h) impegno per ogni Chiesa particolare, nella prospettiva del programma generale, di stabilire un proprio piano pastorale con l'apporto dei vari organismi ecclesiali e rappresentativi.

13. - Ogni giorno l'Assemblea ha consacrato parte del suo tempo alla preghiera liturgica. Sono stati momenti di profonda comunione e segno della fraternità che tutti hanno vissuto in questi giorni di intenso lavoro.

Nelle sue conclusioni il Cardinale Presidente ha ribadito da un lato il significato fondamentale di evangelizzazione come attività in cui la Chiesa proclama il Vangelo perché ne germogli, si dispieghi e si accresca la fede. Inoltre è stato ribadito il carattere della collegialità, come buona volontà di partecipazione e collaborazione, pazienza dell'ascolto, libertà di espressione e capacità di sintonia. La X Assemblea ne è stata una bella esperienza, capace di diventare per tutti conforto e stimolo nel cammino che resta da fare.

Roma, 16 giugno 1973.

I ministeri nella Chiesa

Documento pastorale dell'Episcopato italiano

Approvato dalla X Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Rielaborato dalla Presidenza, in base agli emendamenti presentati dall'Assemblea medesima.

Le determinazioni, spettanti alle Conferenze Episcopali e che nel presente documento sono state specificate per la Chiesa in Italia, entreranno in vigore in tutto il territorio nazionale un mese dopo la pubblicazione sul "Notiziario della C.E.I." e cioè il 15 novembre 1973.

PREMESSE

1. - Il Concilio Vaticano II ha affermato che « lo Spirito Santo unifica la Chiesa nella comunione e nel ministero, la istruisce e la dirige con

diversi doni gerarchici e carismatici, la abbellisce con i suoi frutti » (LG, 4).

La Chiesa, così orientata, e sollecitata anche dalla situazione attuale della sua vita nel mondo contemporaneo, compie una ricognizione dei carismi e dei ministeri, di cui lo Spirito del Signore l'ha arricchita e continua a farle dono.

I due Motu proprio *Ministeria quaedam* e *Ad pascendum* avviano questa ricognizione e ristrutturazione dei ministeri, in occasione anche della revisione degli Ordini Minori, voluta essa pure dal Concilio (cfr. SC, 62 e 28).

Termina, con questi documenti, un'antica disciplina, che riguardava soltanto i futuri presbiteri, e sorge un nuovo ordinamento che investe le intere comunità cristiane e tutti i loro membri.

Il Lettorato e l'Accolitato cessano pertanto di essere solamente tappe verso il Presbiterato e funzioni transitorie assorbite poi dai presbiteri, ma divengono ministeri più variamente distribuiti all'interno del popolo di Dio; espletati da membri della Chiesa, operanti in diverse situazioni di vita, sempre corresponsabili della sua missione e compartecipi, con i vescovi, i presbiteri e i diaconi alla sua azione liturgica e alla sua presenza nel mondo.

2. - I due documenti mostrano il fondamento, costituito dalla fede e dal Battesimo, dei due ministeri del Lettorato e dell'Accolitato, e avviano una chiara distinzione tra questi ministeri radicati nel Battesimo, dei quali ogni fedele può essere incaricato, e i ministeri provenienti dalla partecipazione all'Ordine sacro (cfr. MQ che cita LG, 10).

L'obbligo attuale, infatti, di ricevere i due ministeri da parte dei candidati al Diaconato e al Presbiterato (MQ, XI) è giustificato soltanto da motivi pedagogici e dall'oggetto stesso di questi uffici, che si esercitano in subordinata comunione col ministero sacro del Diaconato e del Presbiterato (MQ, V, VI), pur non essendo ad essi in modo assoluto necessari (MQ, XI).

Inoltre viene prospettata la possibilità di altri ministeri, attribuibili a fedeli capaci e disposti (uomini e donne).

Pur complementari, perciò, i due documenti vanno letti nella prospettiva diversa che è loro propria.

Mentre il primo si rivolge a tutti i fedeli, il secondo riguarda specificamente coloro che intendono entrare nell'Ordine sacro. Per essi i ministeri sono pedagogicamente « finalizzati » al sacerdozio (cfr. Card. G. GARRONE, in « L'Osservatore Romano », 4-10-1972).

3. - Per quanto attiene alla portata dottrinale ed ecclesiale dei due documenti, va sottolineata la coerenza con l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, di cui progressivamente sviluppano le potenzialità.

a) *L'ecclesiologia di comunione*. Essa postula la Chiesa articolata e servita da ministeri, non condensati in pochi suoi membri, bensì di-

tribuiti con varietà e larghezza all'interno delle comunità; cosicché i diversi membri della Chiesa partecipano attivamente alla sua vita e alla sua missione, nella ricchezza e diversità dei doni dello Spirito.

b) *La sacramentalità della Chiesa.* E' Cristo e il suo mistero che nella Chiesa vive e perdura; la Chiesa altro non compie se non attualizzare questo mistero di salvezza mediante la Parola, il Sacrificio, i Sacramenti, mentre riceve in sé per la forza dello Spirito Santo, la vita di Cristo, da testimoniare nel mondo.

La sottolineatura più rigorosa del legame dei ministeri con il Battesimo e l'Eucaristia e del rapporto con l'Ordine sacro esplicita chiaramente come « lo Spirito Santo opera la santificazione del popolo di Dio per mezzo del ministero e dei sacramenti » (AA, 3) e come la corretta « organizzazione » della vita della Chiesa non può mai discostarsi dall'economia sacramentale.

c) *La complementarietà del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale.* Secondo la *Lumen gentium* (n. 10) « il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano all'unico sacerdozio di Cristo ». E' questo uno dei principi basilari che sorregge il contenuto dei due documenti. I due Motu proprio ne cercano una più palese traduzione per la vita della Chiesa.

d) *La liturgia fonte e culmine della vita e dell'attività della Chiesa* (cfr. SC, 10). La prospettiva della natura e dei compiti dei due ministeri del Lettorato e dell'Accolitato è determinata dal rapporto che essi vengono ad assumere nei confronti del mistero sacramentale, che culmina nella celebrazione eucaristica e si trasfonde nella vita.

Così il lettore che annuncia le Scritture non può non essere, nella comunità, catechista, evangelizzatore, testimone.

E l'accolito, che, accanto al diacono, è servitore dell'altare e collaboratore del presbitero, ministro dell'Eucaristia e della carità, è chiamato specialmente ad essere animatore di unione fraterna e promotore di culto a Dio in Spirito e verità.

Si sottolinea così che non è una semplice funzione rituale quella che viene affidata ai ministeri, ma una vera missione ecclesiale che dalla liturgia parte e alla liturgia ritorna, inserendosi però in tutta la vita della Chiesa, e in tutti i suoi momenti.

4. - I due Motu proprio forniscono indicazioni spirituali e pastorali assai importanti:

a) I ministeri sono una grazia, che viene conferita a colui che ne è istituito.

La Chiesa, in una celebrazione liturgica, con l'efficacia che le viene dallo Spirito, chiama sul lettore e sull'accolito « speciale benedizione

perché possano compiere fedelmente il loro servizio » (Orazione dell'istituzione degli accoliti).

Così questi servizi liturgici e le conseguenti mansioni nella comunità cristiana, traggono vigore dall'istituzione che ne compie la Chiesa.

b) I ministeri esigono consapevolezza, in chi li assume; maturano e si nutrono mediante un costante sforzo ascetico, perché all'ufficio e alla grazia ricevuti deve corrispondere una coerente testimonianza di vita: « conoscere quel che si fa, imitare ciò che si tratta »; « l'esercizio del ministero vi stimoli ad una vita spirituale sempre più intensa » (Rito dell'istituzione degli accoliti).

c) I ministeri sono conferiti come compito e missione da espletare realmente all'interno delle comunità della Chiesa. In nessun modo debbono essere sminuiti o come attribuzioni onorifiche, o come momenti episodici nella vita di un cristiano, o come prestazioni giustificate unicamente da necessità organizzative, o come semplici passaggi d'obbligo, senz'efficacia operativa, anteriori al Diaconato e Presbiterato.

d) I ministeri non sono solamente prestazioni rituali ma servizi all'intera vita della Chiesa. Da qui il criterio di discernimento per l'istituzione dei lettori e accoliti; non unicamente una buona attitudine e preparazione ai riti, bensì un'idoneità a espletarne il ministero conseguente e la disponibilità radicale ad essere e a fare nella Chiesa quanto il ministero comporta. E' una donazione di sé quella che si richiede a colui che assume il ministero; il quale esige poi continuità e disponibilità.

5. - Il documento *Ministeria quaedam* articola le sue norme su due ipotesi:

a) Lettorato e Accolitato come ministeri permanenti e stabili, esercitati da laici, i quali così assumono un ufficio qualificato all'interno della Chiesa.

b) Lettorato e Accolitato come ministeri accolti e esercitati da candidati al Diaconato e al Presbiterato, che, nella grazia, nell'ascesi e nell'esercizio relativo a questi ministeri, trovano elementi fondamentali del ministero dell'Ordine sacro e progressiva preparazione ad assumerne gli impegni.

6. - A riflettere attentamente, questa partecipazione all'identico e unico ministero del Lettorato e Accolitato da parte di chi è laico e da parte di chi è già dichiaratamente orientato all'Ordine sacro, può essere sorgente di prospettive assai importanti per la vita della Chiesa.

a) Avverrà che l'area « del Libro, dell'Altare, della Chiesa » sarà di fatto più condivisa e più compartecipata dai presbiteri e dai laici.

b) Si verificherà una minore estraneità del candidato presbitero e diacono nella comunità cristiana.

c) Ci sarà la reale possibilità di riscontro della vita e dell'opera missionaria del futuro diacono o presbitero, proprio mediante l'esercizio vivo e concreto dei ministeri nella comunità.

In prospettiva, pare che la stessa « pastorale delle vocazioni » possa prendere luce da questi documenti: è pensabile infatti che l'esercizio effettivo dei ministeri, nel vivo tessuto della comunità, evidenzi negli stessi lettori e accolti la chiamata di Dio al Diaconato e al Presbiterato e la segnali al discernimento del Vescovo.

Parte prima

I MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO

7. - L'ufficio liturgico del lettore è la proclamazione delle letture nell'assemblea liturgica. Di conseguenza il lettore deve curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della parola di Dio ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Ministero perciò di annunciatore, di catechista, di educatore alla vita sacramentale, di evangelizzatore a chi non conosce o misconosce il Vangelo. Suo impegno, perché al ministero corrisponda un'effettiva idoneità e consapevolezza, deve essere quello di accogliere, conoscere, meditare, testimoniare la parola di Dio che egli deve trasmettere (cfr. MQ e Rito dell'istituzione del lettore).

8. - L'ufficio liturgico dell'accolito è di aiutare il presbitero e il diacono nelle azioni liturgiche; di distribuire o di esporre, come ministro straordinario, l'Eucaristia. Di conseguenza, deve curare con impegno il servizio all'altare e farsi educatore di chiunque nella comunità presta il suo servizio alle azioni liturgiche. Il contatto che il suo ministero lo spinge ad avere con « i deboli e gli infermi » (cfr. Rito dell'istituzione dell'accolito) lo stimola a farsi strumento dell'amore di Cristo e della Chiesa nei loro confronti. Suo impegno sarà, quindi, quello di conoscere e penetrare lo spirito della liturgia e le norme che la regolano; di acquisire un profondo amore per il popolo di Dio e specialmente per i sofferenti.

9. - L'età conveniente per l'assunzione di questi due ministeri viene stabilita a 21 anni. Prima di quest'età pare difficile un orientamento stabile della persona e un acquisito rapporto pastorale del candidato con la comunità.

10. - L'accedere a questi ministeri suppone un'intensa vita di fede, un comprovato amore e capacità di servizio alla comunità della Chiesa, la decisione di dedicarsi con assiduità a questi compiti, la competenza sufficiente per svolgere i propri uffici liturgici, e insieme la decisa volontà di vivere la spiritualità, propria di questi ministeri.

11. - Le Chiese locali, mediante opportune iniziative, aiuteranno chi desidera prepararsi a questi ministeri. Il discernimento circa l'attitu-

dine e l'avvenuta preparazione spirituale e qualificazione pastorale sarà compito del Vescovo. Infatti, ogni candidato che intende accedere ai ministeri ne farà domanda al Vescovo « cui spetta l'accettazione » (MQ, VIII/a).

Sarà da curare contemporaneamente l'educazione delle comunità a evidenziare e a ricevere questi ministeri, affinché essi non restino un fatto privato dei candidati.

12. - L'istituzione di questi ministeri suppone, pertanto, sempre una vita di comunità molto dinamica: una Chiesa raccolta attorno alla parola di Dio e all'Eucaristia con la costante e viva tensione che la Parola « cresca, e si moltiplichi il numero dei discepoli » (At 6,7) mediante il « ministero dell'Evangelo »; e gli uomini dall'Evangelo raggiunti, possano « offrire se stessi come sacrificio vivo, santo, gradito a Dio » (Rm 12,1).

13. - L'esercizio dei ministeri implica sempre un cammino progressivo, che può approdare in alcuni casi anche al Diaconato e al Presbiterato; tuttavia, si dovrà evitare l'assommarsi di diversi ministeri nella medesima persona: diversamente sarebbe un contrastare l'istanza della varietà e distribuzione dei ministeri nel popolo di Dio, quale è messa in luce dal Motu proprio *Ministeria quaedam*.

14. - In ogni caso gli interstizi fra un conferimento e l'altro di ministeri diversi alla medesima persona siano almeno di un anno. Non deve infatti apparire troppo provvisorio e troppo personale l'esercizio del ministero, che invece ha bisogno di continuità e di consapevole accoglimento da parte dei fedeli.

15. - Il rito di istituzione dei ministeri sia compiuto con il massimo di significazione; si curi cioè la preparazione delle comunità in cui verranno istituiti; per quanto possibile, gli uffici commessi al lettore o all'accolito non vengano facilmente affidati ad altri, con il rischio di estenuare l'obiettiva missione conferita.

16. - I Vescovi avranno cura di riunire periodicamente coloro che sono stati istituiti lettori e accoliti. E' il Vescovo infatti « l'economista della grazia del sommo sacerdozio » (Orazione consacr. in rito bizantino): come la « Chiesa è nel Vescovo », così ogni ministero converge e si connette con il ministero episcopale. E la Chiesa è tanto più organica e dinamica quanto più la pluralità dei ministeri si effonde e si esercita in armonica coesione e integrazione pastorale.

17. - Come l'ammissione ai ministeri suppone la dichiarata abituale disponibilità del soggetto e la riconosciuta sua idoneità, così il venir

meno di queste due condizioni è motivo di sospensione o di esclusione dall'esercizio dei ministeri medesimi.

Spetta al Vescovo o all'Ordinario dispensare temporaneamente o definitivamente, su domanda dell'interessato, dall'esercizio del ministero ricevuto.

E', ugualmente, dovere-diritto del Vescovo dichiarare in ultima istanza escluso dall'esercizio del ministero chi se ne mostri pubblicamente indegno o per condotta morale o per deviazione dottrinale, nella comunità in cui è inserito.

In ogni caso la capacità e la buona reputazione del soggetto dovranno essere garantite nella forma più comunitaria possibile e con la testimonianza di chi nella comunità rappresenta l'Ordinario (Parroco o Superiore).

18. - Per meglio provvedere alle eventuali sospensioni o esclusioni dall'esercizio dei ministeri, questi potrebbero essere conferiti « ad tempus » (tre o cinque anni), fermo restando che la facoltà di esercitarli è rinnovabile, senza rinnovare il rito, e che il Vescovo può sempre dichiararne la decadenza per indegnità.

19. - E' stato fatto presente il desiderio, largamente diffuso, dei religiosi « fratelli laici », di accedere ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato. In proposito:

a) sembra da respingere l'orientamento di un'istituzione generale dei due ministeri a tutti i religiosi. Sarebbe un'inflazione non richiesta dall'effettiva necessità di esercizio, contraria ai motivi che hanno ispirato la riforma del Motu proprio *Ministeria quedam*;

b) pare più giusto il criterio di istituire coloro che all'interno delle famiglie religiose di fatto espletano questi ministeri, come anche coloro che saranno destinati al servizio stabile in comunità ecclesiali.

20. - I ministeri conferiti ai laici, non aspiranti al Diaconato o al Presbiterato, siano esercitati nell'ambito della propria diocesi e, per i religiosi, anche nell'ambito del proprio istituto.

Parte seconda

I MINISTERI DEL LETTORATO E DELL'ACCOLITATO CONFERITI AI CANDIDATI AL DIACONATO E AL PRESBITERATO

21. - « La Chiesa non abolisce le tappe verso il sacerdozio; è più giusto dire che essa le conferma e consacra. Essa cerca di dare a queste tappe la forma e il carattere più proprio per farne delle vere tappe, cioè un mezzo per orientare efficacemente ed esattamente i candidati al sacerdozio, nella direzione autentica dello stesso sacerdozio: si intende

farlo loro vivere già come anticipazione attraverso un intervento attivo nell'ambito della parola divina e in quello dell'Eucaristia » (Card. G. GARRONE, in « L'Osservatore Romano », 4-10-1972).

22. - Non c'è dunque una doppia fisionomia, laicale o clericale, dei ministeri del Lettorato e dell'Accolitato in quanto tali: è diversa invece la prospettiva in cui si colloca, in questi ministeri, chi trova in essi il preciso modo di partecipare alla vita liturgica e apostolica della Chiesa; e di chi invece passa per l'esercizio di questi ministeri nel momento determinante del suo cammino verso il Diaconato e il Presbiterato.

C'è condivisione dell'identico ministero, ma in diversa vocazione: è anzi pensabile che l'esercizio dei ministeri sia, di sua natura, capace di suscitare chiamate al Diaconato e al Presbiterato: una « via verso l'imposizione delle mani ».

23. - Per i candidati al Presbiterato, i documenti *Ministeria quaedam* e *Ad pascendum*, mentre sottolineano la necessità di effettivo esercizio, nel popolo di Dio, dei ministeri, affermano con forza l'istanza di una prolungata e profonda preparazione all'Ordine sacro (cfr. MQ, XI; Ad P: introduzione e I/c, II, VII/a).

Si tratta dunque di ottemperare all'istanza della preparazione ascetica, teologica, pastorale, che suppone raccoglimento, continuità, studio, attività didattiche, contemperandola con l'istanza dell'effettivo esercizio graduale dei ministeri all'interno delle comunità della Chiesa.

24. - Si ravvisa, pertanto, nell'esercizio dei ministeri del Lettorato e dell'Accolitato, compiuto non solo nella comunità del seminario, ma anche nelle diverse comunità della Chiesa, il fondamento di quelle esercitazioni pastorali, di cui parla la *Ratio institutionis sacerdotalis* (nn. 97-98; cfr. OT, 21; *La preparazione al sacerdozio ministeriale*, 163).

Questa presenza del candidato al Presbiterato, nelle comunità ecclesiali, non si giustificherà in tal modo come semplice tirocinio pastorale o esercitazione scolastica, ma si qualificherà come autentico ministero, sostenuto dalla grazia e offerto alla comunità.

Non dualismo, dunque, tra esercizio dei ministeri e preparazione all'Ordine sacro, fra partecipazione alla comunità del seminario e partecipazione alle varie comunità della Chiesa, bensì coordinamento, complementarietà, reciproca integrazione.

Questi orientamenti devono poi guidare le scelte circa i modi, quantità di tempo e prospettive esatte in cui collocare l'istanza dell'esercizio effettivo dei ministeri.

25. - Gli alunni del seminario, anteriormente alla domanda di ammissione al Lettorato, manifestino questa loro intenzione di ricevere a suo tempo l'Ordine del Diaconato e del Presbiterato al Vescovo, il quale con la sua accettazione per iscritto e col rito di ammissione, notificherà

loro la decisione della Chiesa di sceglierli e di chiamarli quali candidati all'Ordine sacro.

E', questo, un momento di singolare importanza nella vita e nel cammino del candidato al Diaconato e al Presbiterato. Egli, dopo lunga e comunque matura riflessione, raccoglie la chiamata di Dio e si dichiara deciso a « lasciarsi afferrare e segregare per l'Evangelo ».

E la Chiesa, cioè il Vescovo, il presbiterio, le varie comunità, il seminario, la comunità diaconale, accogliendo molto seriamente questa dichiarazione, si impegnano a custodire, vigilare, sostenere, verificare e portare a compimento, fino all'imposizione delle mani, questa chiamata di Dio.

26. - Quest'accettazione del Vescovo comporta:

— l'impegno di fornire i mezzi indispensabili per un'accurata formazione;

— la cura per verificare i segni della chiamata divina;

— l'opportunità di comunicare al presbiterio questa domanda di futura aggregazione al collegio presbiterale, perché i sacerdoti e la comunità diocesana collaborino alla preparazione dei candidati presbiteri.

27. - Il primo biennio di teologia è il tempo sufficiente e più indicato per significare al Vescovo e alla Chiesa l'intenzione di candidatura al Presbiterato. Entro tale biennio, e non prima, è da compiersi il rito dell'ammissione tra i candidati al Presbiterato.

28. - Il secondo e terzo anno del corso teologico sono il tempo idoneo per il conferimento del Lettorato, avendo i candidati al Presbiterato possibilità di un accostamento sistematico e approfondito alla parola di Dio e all'ecclesiologia; avendo modo di partecipare già attivamente alla vita pastorale della Chiesa; e potendo così trovare, intorno a questi motivi, l'ispirazione e la grazia per il cammino ascetico necessario (cfr. MQ, V).

29. - Fra il terzo e il quarto anno di teologia, potendo già il candidato approfondire il mistero eucaristico e le sue connessioni con la comunità della Chiesa (cfr. MQ, VI), negli studi teologici e nel cammino ascetico, viene indicato il tempo idoneo per la recezione dell'Accolitato.

In questo modo Lettorato e Accolitato saranno esercitati effettivamente almeno per un anno dai candidati al Presbiterato.

30. - Durante tutto il periodo di preparazione al Diaconato e Presbiterato, il candidato deve, con molta cura, e con l'aiuto di chi lo segue nella formazione, vagliare la sua chiamata alla « verginità osservata per il Regno dei cieli » (Mt 19,12; cfr. PO, 16).

L'impegno che egli assumerà pubblicamente, e in perpetuo, in un rito liturgico anteriore al conferimento del Diaconato, sarà il segno del

dono accordato da Dio e da lui accolto con piena adesione, a testimonianza del « mondo futuro » (cfr. PO, 16).

31. - I seminaristi, che lasciano il seminario, spontaneamente o no, decadono per ciò stesso dall'esercizio dei ministeri, salva la facoltà che ha il Vescovo di riconfermarli, dietro richiesta dell'interessato e della comunità nella quale si inserisce.

32. - Il Diaconato abilita ad esercitare lo « specifico ministero nella triplice direzione della carità, dell'evangelizzazione, della liturgia » (cfr. LG, 29; *S. Diaconatus Ordinem*, art. V):

- annovera fra i membri della Chiesa consacrati dall'Ordine sacro;
- lega esistenza e missione del diacono al ministero del Vescovo;
- deputa alla celebrazione e all'eventuale presidenza della preghiera liturgica.

33. - Il Diaconato transitorio, trascorso almeno un anno dalla recezione dell'Accolitato, verrà ad essere conferito durante l'ultimo anno di teologia, mentre il candidato presbitero è inserito tuttora nella comunità del seminario e non ha ancora portato a termine gli studi teologici.

Questo è possibile secondo la norma, che invece fa esplicito divieto di ordinare presbitero chi non ha ultimato il corso degli studi teologici (cfr. *Ad pascendum*, VII).

In coerenza, però, con il principio fondamentale del *Motu proprio Ministeria quaedam* che suppone un reale e prolungato esercizio dei ministeri e per questo ne distanzia con opportuni interstizi la recezione, parrebbe assai conveniente che le singole Chiese locali studiassero concretamente le possibilità d'inserimento del ministero dei diaconi, futuri presbiteri, nella vita pastorale della comunità diocesana.

34. - Questo potrà ottenersi:

- non riducendo il Diaconato a pochi mesi di esercizio, quasi solamente liturgico e rituale, ma ponendo un notevole intervallo fra ordinazione diaconale e presbiterale;

- inserendo profondamente il diacono nella vita pastorale di comunità vive e operose in stretto rapporto con i confratelli diaconi e in frequente contatto con il Vescovo;

- guidando e sostenendo, mediante l'aiuto di sacerdoti e laici idonei, i primi passi di questo ministero ordinato, nella consapevolezza che lo stesso ministero presbiterale ricaverà, da questo sostegno e dalla relativa esperienza, non pochi benefici e un'ulteriore verifica, dopo gli anni del seminario.

35. - I candidati al Diaconato permanente, a norma del *Motu proprio Ad pascendum* (n. 11) « debbono ricevere... i ministeri di lettore e di accolito, ed esercitarli per un conveniente periodo di tempo, al fine di

disporsi meglio ai futuri servizi della Parola e dell'Altare. Per i medesimi candidati la dispensa dal ricevere i ministeri è riservata alla Santa Sede ».

36. - Viene in tal modo autorevolmente precisata, come norma non facilmente derogabile e opportunamente integrata, la saggia indicazione del documento dell'Episcopato italiano *La restaurazione del Diaconato permanente in Italia* (8 dicembre 1971).

Con l'ammissione del candidato al Diaconato permanente ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato e al loro conveniente esercizio, acquisterà infatti concretezza operativa e maggior fondamento ecclesiale il prescritto del n. 39 del citato documento: « I candidati al Diaconato dovranno dare prova di saper integrare la loro vita (e, se sposati, quella della loro famiglia) con la vita comunitaria, inserendosi in gruppi più vasti. Pare pertanto opportuno prevedere e sperimentare tempestivamente il loro inserimento concreto nell'esercizio del futuro ministero ».

37. - Valgono, anche per i candidati al Diaconato permanente, le norme circa l'età per l'ammissione ai ministeri e circa gli intervalli fra un ministero e l'altro.

Il minimo di tre anni, prescritto per la preparazione al Diaconato permanente (cfr. documento citato, n. 37) consente un opportuno ritmo progressivo dal rito dell'ammissione all'assunzione del Lettorato e poi dell'Accolitato. Sarà tuttavia conveniente, a seconda dei casi, una maggiore estensione di tempo, per la maturazione spirituale ed ecclesiale dei candidati al Diaconato permanente.

Parte terza

PROBLEMI PARTICOLARI

38. - Per quanto riguarda i riti liturgici per l'ammissione ai ministeri sarà opportuno seguire le seguenti indicazioni:

a) il rito di ammissione fra i candidati al Diaconato o al Presbiterato dovrà celebrarsi normalmente nella Cattedrale e possibilmente con la partecipazione del presbitero diocesano, a significare l'importanza del momento vocazionale che interessa tutta la Chiesa particolare;

b) l'attribuzione dei ministeri, per coloro che non sono candidati al Diaconato o al Presbiterato, sia compiuta nella comunità parrocchiale cui appartengono e in giorno festivo;

c) le norme per un eventuale abito liturgico speciale per chi riceve un ministero sono lasciate all'Ordinario del luogo. In ogni caso deve essere evitato l'uso di abiti liturgici propri di determinate funzioni sacerdotali e diaconali;

d) sembra opportuno che tutti i riti vengano conferiti durante la celebrazione della Messa per significare meglio la relazione con l'Eucaristia.

39. - Il Motu proprio *Ministeria quaedam* prevede l'istituzione di nuovi ministeri.

Secondo una prima proposta, ancora bisognosa di riflessione e di maturazione, sembrerebbe opportuno chiedere la facoltà di istituire i seguenti ministeri:

a) il *catechista*: è un ministero molto vicino a quello del lettore. Tuttavia, nell'attuale situazione italiana, sembra avere uno spazio ed uno sviluppo proprio (cfr. *Il rinnovamento della catechesi*, 184 e 197);

b) il *cantore-salmista*: è un ministero conosciuto dalla tradizione più spesso con il nome di salmista e richiesto dalla liturgia. Accanto ad un impegno costante ed ecclesiale esige una conoscenza dei testi e delle celebrazioni;

c) il *sacrista*: è un compito che suppone la formazione religiosa e culturale ed una capacità di relazione umana con gli altri. Impegna altresì ad una manutenzione amorosa della chiesa, ad una diligente preparazione delle celebrazioni ed una disponibilità abituale a servizio dei fedeli in collaborazione con i sacerdoti;

d) *altri ministeri che si aprono all'organizzazione caritativa* (assistenza ai malati, soccorso ai più poveri, aiuto alle famiglie disadattate, ecc.). Sono mansioni che corrispondono ad una parte notevole dell'antico compito del diacono.

40. - Prima di prendere qualsiasi decisione in merito a nuovi ministeri, sembra tuttavia più opportuno attendere e valutare, nell'attuazione pratica, l'istituzione del Lettorato e dell'Accolitato.

Sarà bene far emergere dall'esperienza, dopo che Lettorato e Accolitato saranno di fatto esercitati nella comunità, quanto è bene istituire di nuovo o quanto è implicito nei due ministeri già istituiti: infatti nel lettore è evidente l'attribuzione di catechista; come nell'accolito il ruolo di « addetto alla chiesa e al rito », nonché di addetto, con il diacono, ad azione di « carità ».

Inoltre, prima di nuove istituzioni di ministeri, deve essere chiarita la possibilità di conferimento alle donne.

Al tempo stesso dovrà sempre esser tenuto presente anche lo stretto legame fra ufficio liturgico e conseguente impegno pastorale, così come è stato evidenziato nei due Motu proprio.

* * *

E' opportuno che le Conferenze Episcopali Regionali raccolgano le esperienze delle singole diocesi circa l'istituzione e l'esercizio dei ministeri e ne riferiscano alla C.E.I., per poter cogliere insieme i frutti del provvido rinnovamento, precisarne gli indirizzi e promuoverne la continuità, risolvendo questioni pratiche e disciplinari.

ANTONIO CARD. POMA
Presidente

Roma, 15 settembre 1973.

Norme per la trasmissione televisiva della santa Messa

Il presente Documento è stato approvato dalla X Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ed è da considerarsi normativo in tutto il territorio nazionale.

Entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione sul "Notiziario della C.E.I." e cioè il 15 novembre 1973.

Nell'ambito dei mezzi di comunicazione sociale, grande importanza hanno le trasmissioni televisive, per il numero sempre crescente di telespettatori che esse raggiungono, e per l'influenza notevole che esercitano su di essi.

Il Decreto conciliare sulle comunicazioni sociali *Inter mirifica*, raccomanda che si sostengano efficacemente i programmi televisivi e « si promuovano con impegno le trasmissioni cattoliche, mediante le quali gli operatori vengano orientati a partecipare alla vita della Chiesa e ad assimilare le verità religiose » (n. 14).

Ora, tra queste trasmissioni, un rilievo particolare assumono quelle riferite alla liturgia e alle celebrazioni liturgiche, sia in linea di principio, perché la liturgia è « culmine e fonte » della vita della Chiesa (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, 10), sia nella contingenza concreta dell'attuazione della riforma liturgica voluta dal Concilio. La traduzione dei principi e di norme in esperienza liturgica vissuta, l'immediatezza delle immagini e la recettività dei telespettatori fanno sì che una trasmissione televisiva, per la sua diffusione, incida assai più di altri mezzi di comunicazione sociale per far conoscere le istanze della liturgia, e la traduzione di queste istanze nelle modalità del suo rinnovamento.

Vantaggi grandi, dunque, ma anche possibili pericoli. Tutto bene, e provvidenzialmente, se le trasmissioni sono davvero in linea con la liturgia, quale la vuole e la presenta la Chiesa; ma se il mezzo televisivo servisse per indulgere a forme liturgiche indebite e arbitrarie, o per trasmettere celebrazioni sciatte, incolori e chiuse al rinnovamento, si rischierebbe — rischio non immaginario — di portare smarrimento nei fedeli, e di sovvertire praticamente il giusto cammino della riforma.

Giustamente a questo problema già aveva accennato la Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia: « Le trasmissioni... televisive di funzioni sacre specialmente se si tratta della Santa Messa, siano fatte con devozione e decoro, sotto la direzione e la garanzia di persona competente, destinata a tale ufficio dai Vescovi » (*Sacrosanctum Concilium*, 20).

E sul medesimo problema si trattene poi l'Istruzione *Eucharisticum Mysterium* (n. 22): « Quando, secondo lo spirito dell'art. 20 della Costituzione sulla sacra Liturgia, la Messa è trasmessa per radio e televisione, gli Ordinari provvedano a che la preghiera e la partecipazione

dei fedeli non ne siano turbate, e che, d'altra parte, la celebrazione si svolga con tale cura e decoro, da risultare esempio di celebrazione del sacro mistero secondo le leggi del rinnovamento liturgico ».

Ecco perché si ritiene opportuno, dopo una breve informazione sullo stato attuale delle cose in materia, richiamare alcuni principi e dettare alcune norme da tener presenti nella trasmissione televisiva della Messa e delle celebrazioni liturgiche in genere.

Principi

1. - La liturgia, e tanto più la Messa, che ne è il centro, in quanto « esercizio del sacerdozio di Gesù Cristo », è « azione sacra », e sacra « per eccellenza » (*Sacrosanctum Concilium*, 7). Tutto quindi quello che rientra nell'ambito celebrativo — luogo, persone, atteggiamenti, testi, canti, ecc. — deve rispecchiare questa sacralità.

2. - La celebrazione della Messa è « azione di Cristo e del popolo di Dio gerarchicamente ordinato » (*Institutio generalis*, 1). Di qui l'esigenza che nella celebrazione sia convenientemente affermato sia l'aspetto gerarchico in chi presiede, sia quello comunitario in tutti i partecipanti, ognuno dei quali, « ministro o semplice fedele, deve fare tutto e solo ciò che, secondo la natura del rito e le norme liturgiche, è di sua competenza » (*Sacrosanctum Concilium*, 28).

3. - La Messa è un unico atto di culto, che consta di due parti, intimamente e organicamente connesse tra loro: liturgia della parola e liturgia eucaristica. L'una e l'altra parte sono regolate, nel loro contenuto e nel loro svolgimento, da apposite norme dei libri liturgici: a queste norme devono fedelmente conformarsi sacerdoti e fedeli.

4. - Data l'importanza della liturgia in genere e della Messa in specie nella vita della Chiesa, regolarne la celebrazione « compete unicamente all'autorità della Chiesa. Di conseguenza, nessun altro, per nessun motivo, anche se sacerdote, osi di sua iniziativa aggiungere, togliere o mutare alcunché in materia liturgica » (*Sacrosanctum Concilium*, 22; cfr. 39).

5. - « La sacra liturgia è principalmente culto della maestà divina, ma è pure ricca fonte di istruzione per il popolo fedele ». Perché questo si avveri in concreto, « i riti splendano per nobile semplicità, siano chiari nella loro brevità e senza inutili ripetizioni; siano adattati alla capacità di comprensione dei fedeli, né abbiano bisogno, generalmente, di molte spiegazioni » (*Sacrosanctum Concilium*, 33 e 34).

6. - Il fatto che la liturgia sia « azione », esige che tutti i presenti alla Messa vi partecipino davvero attivamente, soprattutto con la comunione eucaristica. Da parte sua anche il sacerdote che presiede deve

tener conto dell'assemblea e adattare ad essa, entro i limiti consentiti dai libri liturgici, lo svolgimento della celebrazione.

7. - Tra le varie forme di partecipazione comunitaria, una delle più espressive è quella del canto, specie se di tutta l'assemblea; vi si deve dare molta importanza, tenuto conto delle capacità concrete dell'assemblea liturgica. Anche la musica sacra presta un buon servizio nella celebrazione liturgica, sebbene « non ogni genere di musica, si tratti di canto o di suono, debba ritenersi adatto allo stesso modo ad alimentare la preghiera e ad esprimere il mistero di Cristo » (*Istruzione III, 3/c*).

8. - Quanto all'uso degli strumenti, giova ricordare quanto è detto nell'Istruzione sulla Musica sacra (n. 63): « Gli strumenti che, secondo il giudizio e l'uso comune, sono propri della musica profana, siano tenuti completamente al di fuori di ogni azione liturgica e dai pii e sacri esercizi ». Questo perché le espressioni musicali ammesse nel culto devono essere « in sintonia con lo spirito dell'azione liturgica e conformi alla natura di ciascun momento di essa, non essere di impedimento alla partecipazione attiva di tutta l'assemblea e indirizzare alla sacra azione l'attenzione della mente e il fervore dello spirito » (*Istruzione III, 3/c*). Trattandosi di trasmissioni che interessano tutto il territorio nazionale, Autorità competente in materia non sono i singoli Vescovi, ma la Conferenza Episcopale Italiana.

Indicazioni e norme

Dai principî sopra esposti, derivano le norme seguenti.

9. - Si dovrà anzitutto fare in modo che la celebrazione teletrasmessa, data la sua diffusione in tutto il territorio nazionale, si svolga secondo il calendario liturgico comune. Se particolari ricorrenze locali consentissero o consigliassero una Messa diversa da quella del calendario comune, la cosa si dovrebbe opportunamente sottolineare nella presentazione della trasmissione.

10. - Le richieste fisse di trasmissioni, in occasione di manifestazioni o « giornate » varie non coincidano di norma con ricorrenze particolarmente importanti dell'anno liturgico, quali le grandi solennità, o i cosiddetti « tempi forti » di Avvento, Quaresima e Tempo pasquale.

11. - La celebrazione teletrasmessa deve conservare integralmente la sua sacralità. Sarà quindi compito degli organizzatori — tecnici, parroco o rettore della chiesa, maestro di canto, animatore di assemblee, ecc. — tutto predisporre perché la disposizione dell'ambiente, l'insieme della celebrazione, la scelta dei canti e relativo accompagnamento, le intenzioni della preghiera universale, gli atteggiamenti stessi dei parteci-

panti rientrino davvero in questo clima sacro, secondo le norme dell'Autorità competente. Si curi in particolare che le telecamere, con l'immancabile andirivieni di operatori e tecnici, non invadano lo spazio d'immediata adiacenza all'altare.

12. - Un impegno particolare spetta al celebrante. Il suo compito presidenziale infatti esige che egli sia naturalmente dignitoso negli atteggiamenti, chiaro nella dizione dei testi, semplice e breve nelle eventuali didascalie ammesse dal rito, che, in particolare, prepari con cura l'omelia, preferibilmente scritta, in modo che rientri nella proclamazione della parola di Dio, a commento e applicazione dei testi della Messa in atto.

13. - La celebrazione deve essere vera ed esemplare. La « verità » televisiva esige che in tutti gli aspetti celebrativi si tenga presente non soltanto l'assemblea che partecipa, ma la più grande assemblea moralmente presente attraverso il video. L'« esemplarità » esigerebbe anzitutto la preferenza data a chiese liturgicamente idonee; essa inoltre deve far ricordare che la celebrazione non è sperimentazione di riti, né esibizione di usi o particolarismi locali, ma espressione fedele della liturgia così com'è approvata dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale Italiana, Autorità competente per tutto il territorio nazionale. Il richiamo a una fedele osservanza delle norme, senza mutamenti arbitrari nei riti, negli atteggiamenti e nei testi dei libri liturgici deve essere qui particolarmente ribadito: ne può andar di mezzo la genuina attuazione della riforma, con ammirazione o smarrimento dei fedeli. Sempre per motivi di « esemplarità », non si dovrebbero teletrasmettere Messe celebrate per soli gruppi particolari, per es. Messe per gruppi giovanili, per evitare che si generalizzino indebitamente aspetti limitati ai gruppi stessi.

14. - Si osservino in particolare le norme che mettono in risalto, nella celebrazione, i compiti presidenziali del sacerdozio ministeriale del celebrante, accanto a quelli del sacerdozio comune dell'assemblea. Solo al celebrante, o eventualmente ad altro sacerdote o diacono, spetta pronunciare l'omelia, come a lui solo compete la recita di tutta la grande Preghiera eucaristica (cfr. *Eucharisticum Mysterium*, 11; *Institutio generalis*, 60).

15. - Non s'indulga a certe forme estrose che, sotto pretesto di una maggior incidenza esistenziale, possono travisare il senso e la portata di un rito o la decorosa sacralità di un atteggiamento. Così, per esempio, per dare il segno della pace, il sacerdote non deve mai discostarsi dall'altare.

16. - Per quanto si riferisce al canto e alla musica in particolare, si preferisca, per quanto possibile, il canto di tutta l'assemblea, even-

tualmente alternato con quello della schola, e si dia anzitutto rilievo a quei momenti e a quelle parti che nella celebrazione esigerebbero per l'appunto il canto: l'ingresso del celebrante, l'alleluia, il « Santo », il momento della comunione, il ringraziamento dopo la comunione stessa. Siano però canti debitamente approvati, in cui emerga anzitutto un testo dottrinalmente sicuro e spiritualmente ricco; ma anche la melodia s'ispiri a quel « sensus Ecclesiae », senza il quale il canto, invece che aiutare a fondere gli animi nella carità, può invece essere fonte di disagio, di dissipazione, di incrinatura del sacro, quando non di divisione nella stessa comunità dei fedeli (Paolo VI).

17. - Una parola infine per il commentatore televisivo. Chi segue dal video la celebrazione teletrasmessa, desidera vedere, ma anche sentire: sentire soprattutto i canti, che hanno tanta importanza nello svolgimento del rito. Converrà quindi ridurre i commenti al puro indispensabile, tanto più che molte cose si comprendono ormai o s'intuiscono. D'altra parte anche un po' di sacro silenzio, può giovare piuttosto che nuocere alla trasmissione.

18. - L'Ufficio Nazionale delle Comunicazioni Sociali, attraverso il Delegato per il settore audiovisivi e l'Ente dello Spettacolo, curerà l'applicazione delle presenti norme in tutto il territorio nazionale.

Conclusione

In tal modo, la trasmissione televisiva diventerà una testimonianza: testimonianza non solo di un clero e di un'assemblea che s'impegnano in una celebrazione ben fatta, ma testimonianza di tutto un popolo che guarda, che ascolta, che prega, che canta, e professa così la sua fede.

Roma, 14 giugno 1973.

Regolamento del Fondo integrazione pensione per i Vescovi

La prima stesura del regolamento è stata pubblicata sul n. 2/1973 del "Notiziario C.E.I.", alle pp. 30-31.

Il regolamento è stato approvato, dalla X Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ad experimentum e per un triennio.

1) Il 16 giugno 1972, durante la IX Assemblea Generale, è stata approvata la costituzione di un « Fondo » presso la C.E.I. — gestito dal Consiglio di Amministrazione — al fine di assicurare un conveniente assegno mensile ai Vescovi dimissionari.

A tale scopo è pure stato deciso di devolvere un contributo, da parte dei Vescovi, pari al 5% sul parametro dell'assegno di congrua.

2) Il regolamento per il « Fondo », predisposto dal Consiglio di Amministrazione, venne esaminato e in linea di massima approvato dal Consiglio Permanente, con l'invito alle Conferenze regionali a far pervenire tempestivamente le loro osservazioni alla Segreteria Generale.

3) Alla data del 6 giugno 1973 erano pervenute le risposte di sette Conferenze regionali.

4) Occorre tenere presente che con la costituzione del « Fondo » si è operata una scelta tra due sistemi possibili: quello pensionistico e quello mutualistico. Il sistema pensionistico avrebbe comportato, da parte dei Vescovi:

- una precisa dichiarazione di tutti i propri introiti;
- il versamento di un contributo annuo commisurato agli introiti;
- il diritto ad una pensione secondo i contributi versati.

Tale sistema è stato scartato, ed è invece stato scelto il sistema mutualistico, cioè dell'aiuto scambievole come atto di solidarietà tra i Vescovi stessi.

5) Già dal corrente anno 1973 i singoli membri della C.E.I. sono stati invitati a versare il proprio contributo al « Fondo » onde avere la possibilità di incominciare l'erogazione nel prossimo anno.

Il Consiglio di Amministrazione prenderà benevolmente in considerazione i casi di quanti non si trovano nelle condizioni di contribuire integralmente.

6) Non esistendo al momento una dotazione del « Fondo », non è possibile adottare un sistema di « capitalizzazione », ma necessariamente si deve iniziare seguendo il sistema di « ripartizione ».

Primo fondamentale requisito del sistema di « ripartizione » è quello che le entrate correnti non debbono essere inferiori alle uscite correnti; perciò, per una prudente amministrazione, ci si è dovuti limitare, per il prossimo anno, all'impegno di assicurare ad ogni Vescovo dimissionario una disponibilità globale di L. 200.000 mensili.

7) Il regolamento è stato preparato *ad experimentum* e per un triennio. L'esperienza indicherà le più opportune modifiche che si dovranno apportare.

REGOLAMENTO

Il Motu proprio *Ecclesiae Sanctae* ha affidato alle Conferenze Episcopali il compito di determinare, con un regolamento generale, il modo di provvedere al conveniente e degno sostentamento del Vescovo che rinuncia all'Ufficio (I,11).

In linea di principio, a norma del Motu proprio citato, spetta all'ultima diocesi nella quale il Vescovo ha esercitato il suo Ufficio, di provvedere al conveniente e degno sostentamento del medesimo.

Data, però, la particolare situazione delle diocesi italiane per cui la maggioranza delle medesime, a motivo della scarsità delle proprie risorse economiche non può provvedere o vi può solo in parte, al sostentamento del Vescovo dimissionario, si è ravvisata la necessità di istituire un « Fondo integrazione pensione ».

Il « Fondo » si articola sulle seguenti linee generali:

1. - E' costituito presso la Conferenza Episcopale Italiana un « Fondo Integrazione Pensione Vescovi ».
2. - Nel presente regolamento sotto la dicitura « Vescovi » sono compresi anche gli Abati e i Prelati *nullius*.
3. - Al « Fondo Integrazione Pensione » saranno iscritti tutti i Vescovi a qualunque titolo membri della Conferenza Episcopale Italiana.
4. - Sono soggetti beneficiari del « Fondo » integrazione pensione tutti i Vescovi membri della Conferenza Episcopale Italiana che rinunciano all'Ufficio.

5. - Il « Fondo » ha lo scopo di assicurare a chi rinuncia all'Ufficio, un'integrazione della pensione che globalmente, con un eventuale contributo da parte della diocesi a cui ha rinunciato, raggiunga il minimo necessario per il proprio sostentamento.

6. - L'importo mensile ritenuto necessario per il conveniente ed onesto sostentamento di chi rinuncia all'Ufficio verrà stabilito annualmente su proposta del Consiglio Permanente della C.E.I. e con l'approvazione dell'Assemblea Generale.

7. - Le fonti di entrata del « Fondo » sono costituite dal contributo personale dei singoli membri della Conferenza, e da erogazioni a diverso titolo di persone ed Enti.

8. - L'importo della quota a carico degli iscritti al « Fondo » sarà proposto annualmente dal Consiglio Permanente all'approvazione dell'Assemblea Generale e dovrà essere corrisposta entro il primo trimestre di ogni anno.

9. - Il « Fondo » sarà gestito dal Consiglio di Amministrazione della C.E.I. al quale viene anche demandato il compito di entrare in contatto con chi rinuncia all'Ufficio, per conoscere le sue necessità, e con la diocesi interessata per stabilire se e in quale misura può contribuire al « Fondo ».

10. - Il Consiglio di Amministrazione della C.E.I., nella sua qualità di gestore del « Fondo », potrà intervenire con sussidi straordinari quando le condizioni di salute del beneficiario siano tali da richiedere cure ed assistenza particolari.

11. - Quanti ne hanno la possibilità saranno invitati a contribuire in misura più larga al « Fondo », ed eventualmente anche con elargizioni straordinarie.

12. - Sarà compito del Consiglio di Amministrazione promuovere ogni azione necessaria al reperimento di mezzi finanziari da fonti diverse da quelle ordinarie.

13. - Ogni anno, in occasione dell'Assemblea Generale della C.E.I., il Consiglio di Amministrazione presenterà all'Assemblea stessa una dettagliata relazione sull'andamento della gestione e sulle previsioni tecnico-finanziarie del « Fondo ».

Roma, 14 giugno 1973.

Il catechismo dei bambini

La presente nota è stata preparata dall'Ufficio Catechistico Nazionale e richiama l'attenzione su alcune premesse importanti per l'accoglienza de "Il catechismo dei bambini" (ed. E.P.I., Roma 1973) nelle diocesi d'Italia.

1. - Il 9 febbraio 1973, su richiesta della Commissione per la Dottrina della Fede e la Catechesi, il Consiglio Permanente della C.E.I. ha autorizzato la pubblicazione del catechismo dei bambini (fino ai 6 anni circa), per la consultazione e la sperimentazione pastorale, tenendo presenti anche i criteri approvati dalla IX Assemblea Generale (12-17 giugno 1972).

Il testo è ora stampato e in distribuzione.

2. - La competente Commissione episcopale ha seguito le varie fasi di compilazione di questo catechismo, lo ha ripetutamente esaminato con la collaborazione di teologi, pedagogisti, psicologi e pastoralisti, lo ha giudicato adatto per la prima stampa.

3. - La pubblicazione porta la firma della Commissione per la Dottrina della Fede e la Catechesi, che ne ha curato un'opportuna prefazione e che suggerirà i criteri e le tecniche per un'ordinata sperimentazione.

Pur non trattandosi dell'edizione definitiva, si è ritenuto opportuno curare una stampa di un certo impegno (per impaginazione, immagini, colori...), così da rendere leggibile il testo ai destinatari interessati, e non solo agli specialisti.

4. - Dopo un opportuno periodo di tempo (un anno circa), sentito il parere dei Vescovi, dei loro Uffici Catechistici, di altri organismi competenti e di esperti, si procederà alla stesura da sottoporre a tutto l'Episcopato per l'approvazione.

5. - E' già avviato un proficuo rapporto con la Sacra Congregazione per il Clero, che consentirà di procedere in piena sintonia con la Sede Apostolica.

6. - La pubblicazione dell'attuale stesura è stata ritenuta urgente, anche in considerazione della vivissima attesa esistente nel Paese e della necessità di orientare le iniziative, che in questi ultimi mesi si vanno opportunamente moltiplicando anche nel settore della pastorale dei bambini.

7. - Il testo è scritto per gli educatori dei bambini fino ai sei anni circa. Si articola in quattro parti:

— *la prima parte* è breve (cfr. pp. 11-15) e contiene alcune affermazioni di principio riguardanti il « mondo dei bambini » e le responsabilità degli adulti per la loro educazione cristiana.

— *La seconda parte* (cfr. pp. 18-71) descrive il rapporto « educatori-bambini » alla luce della fede, in questa luce originale considerando anche le più serie riflessioni delle scienze umane. Si dà particolare risalto alla presentazione del Battesimo dei bambini e ai compiti educativi della famiglia.

— *La terza parte* (cfr. pp. 72-147) propone più concretamente l'itinerario della vita cristiana dei bambini: dal loro primo incontro con Gesù nella testimonianza della famiglia e della Chiesa, alle prime parole e ai primi gesti della fede, alle prime espressioni della preghiera, al primo incontro con le Scritture, ai primi atteggiamenti di vita cristiana.

— *La quarta parte* (cfr. pp. 150-163) raccoglie gli orientamenti per le scuole e i libri dei bambini.

— *La conclusione* riassume l'atteggiamento fondamentale degli educatori, con una breve riflessione sull'« Amen! Vieni, Signore Gesù! ».

8. - Come opportunamente avverte la Commissione episcopale nella presentazione, ogni catechismo « è un libro stampato che non ha vita propria. Vive invece per le persone e le comunità che lo accolgono come libro della fede ». Il « catechismo vivo » è la Chiesa, soprattutto per i bambini, che non sanno leggere (cfr. pag. 7).

« Il catechismo dei bambini » ha pertanto la sua destinazione propria nella Chiesa locale, nella carità pastorale che fa capo al Vescovo (cfr. CD, 17; cfr. anche DB, cap. 8).

Con il servizio degli organismi collegiali e dell'Ufficio Catechistico della diocesi, il testo potrà essere presentato particolarmente:

- al clero che ha cura d'anime;
- ai genitori che sanno leggere da soli o che potranno leggere il testo con la guida delle comunità o dei gruppi ecclesiali;
- alle educatrici di scuole materne, religiose e laiche;
- in occasione di corsi di preparazione al matrimonio e di spiritualità familiare;
- negli istituti e nelle scuole magistrali.

9. - E' bene costituire in ogni diocesi un « gruppo di lavoro » che, con il coordinamento dell'Ufficio Catechistico Diocesano, potrà preparare un piano e le opportune iniziative per la presentazione, l'accoglienza, l'interpretazione del testo e per la promozione dell'auspicato rinnovamento. In un secondo tempo, il « gruppo di lavoro » potrà raccogliere i risultati della consultazione pastorale, anche secondo le avvertenze che la Commissione episcopale e l'Ufficio Catechistico Nazionale intendono suggerire tempestivamente.

10. - E' opportuno collegare le linee di quest'azione che accompagna il « catechismo dei bambini » con il piano pastorale « Evangelizzazione e sacramenti » e con il tema proposto per il 1973-74 (« Iniziazione cristiana »). Potranno in questo modo emergere alcuni obiettivi concreti per il rinnovamento della pastorale, quali:

— l'iniziazione cristiana « permanente » anche degli adulti, soprattutto di quanti, a contatto con i bambini, sono invitati a rivedere le loro situazioni spirituali e ad aprirsi più coraggiosamente alla grazia del Signore;

— il risveglio fiducioso delle famiglie unite dal sacramento del Matrimonio, perché siano realmente come i « santuari domestici della Chiesa » (AA, 11), dove si cresce insieme « lungo la via della croce, narrando le meraviglie operate da Dio, rendendo grazie a lui in seno al suo popolo, offrendo testimonianza operosa al mondo » (DB, 151);

— l'iniziazione cristiana dei fanciulli, già delineata nel « catechismo dei bambini »;

— la catechesi prebattesimale e prematrimoniale;

— il rinnovamento delle scuole materne gestite dai cattolici;

— il dialogo e l'animazione responsabile per il rinnovamento delle scuole materne gestite dallo Stato.

11. - Si ritiene importante avvertire che il testo va considerato nei suoi limiti (testo per la consultazione e la sperimentazione pastorale, in vista di un rifacimento più convincente, meglio coordinato con gli altri catechismi). Ma il testo va anche considerato nel suo significato positivo: esso ha già una sua autorevolezza e consente di avviare con senso di responsabilità un vero e proprio rinnovamento pastorale.

Si prospetta, cioè, una vera esperienza ecclesiale, non una semplice inchiesta tra specialisti. E' necessario, pertanto, predisporre ad un lavoro paziente, fiducioso, prevedendo difficoltà, valorizzando i tentativi più seri, intervenendo, perché possa svilupparsi una « nuova gioiosa prospettiva di carità » e, dalla fede e dalla genialità di ciascuno, possano maturare frutti di pace per la Chiesa e per la società (cfr. Presentazione, pag. 9).

Commissione episcopale per la Famiglia

Durante la recente X Assemblea Generale della C.E.I. si è proceduto all'elezione dei membri della Commissione per la Famiglia, costituita lo scorso anno (cfr. « Notiziario C.E.I. » n. 8 del 30-VI-1972, pp. 135-136).

Dopo le elezioni anche delle cariche interne la Commissione risulta così composta:

Presidente:

FIORDELLI PIETRO, *Vescovo di Prato*

Segretario:

MANFREDINI ENRICO, *Vescovo di Piacenza*

Membri:

AMADIO FRANCESCO, *Vescovo di Valva e Sulmona*

GIUSTETTI MASSIMO, *Vescovo di Pinerolo*

LENOTTI GIUSEPPE, *Vescovo di Foggia*

OGGIONI GIULIO, *Vescovo di Lodi*

ROATTA ILARIO, *Vescovo di S. Agata dei Goti*

SPANEDDA FRANCESCO, *Vescovo di Bosa*

VAIRO GIUSEPPE, *Arcivescovo di Acerenza*

N.B. — La Commissione per la Famiglia dura in carica fino allo scadere del triennio stabilito per tutte le altre Commissioni, e cioè fino al 1975.

